SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **360.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **361.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **362.**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **363.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per la concessione dei crediti agevolati al commercio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. **364.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. **365.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. **366.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del certificato di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, di prodotti agro-alimentari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. **367.**

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. **368.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. **369.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 359.

Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, salva la competenza prevista dalle vigenti leggi per i lavori di straordinaria manutenzione;

b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti l'Ispettorato centrale repressione frodi, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei; locazione di immobili per conservazione materiali costituenti cineteca ministeriale;

d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;

e) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti l'Ispettorato centrale repressione frodi;

f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché rilegatura di libri e pubblicazioni varie;

g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, comunque, su presentazione fattura;

h) stampa di materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilità di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

n) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura;

o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;

p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine e relative spese di allacciamento;

q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;

r) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli, acquisto di carburante e lubrificante, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

s) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora, ed elaboratore dati;

t) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma di legge o, qualora non previsti da norme legislative, costituiti con decreto interministeriale o con decreto ministeriale, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché di concorsi indetti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;

u) spese per studi, ricerche, progettazione e sperimentazioni e spese per realizzazioni di prototipi inerenti i servizi d'istituto connessi alla prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari;

v) spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici, dei laboratori di analisi ivi compreso l'acquisto di attrezzature comunque necessarie;

z) lavori di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili;

aa) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ed alla salute pubblica;

bb) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

cc) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o i danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

dd) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano rimanere segreti, nell'interesse della sicurezza dello Stato;

ee) spese minute, non previste nelle precedenti lettere.

2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al presente articolo è fissato nella misura di L. 150.000.000, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera *ee)* il cui importo massimo è fissato in lire cinque milioni al netto degli oneri fiscali.

3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, per le spese riferite al «centro», e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonché degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'amministrazione medesima.

2. Sono, altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, le lire cinque milioni, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

Art. 4.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 5.

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 6.

1. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenute idonei, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire cinque milioni, elevabili a lire dieci milioni esclusivamente per le esigenze dell'amministrazione centrale. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

2. I preventivi di cui al comma 1 dovranno essere conservati agli atti.

3. I preventivi per i lavori di cui alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 1 debbono essere sottoposti al visto di congruità dei competenti organi tecnici, qualora l'ammontare della spesa rientri nei limiti per i quali le disposizioni vigenti prevedano detto adempimento.

Art. 7.

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui al comma 1 dell'art. 5. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

1. I direttori degli uffici periferici possono ordinare spese in economia, nel limite delle somme messe a loro disposizione con le aperture di credito, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'amministrazione centrale.

Art. 9.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1, ove l'importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere dichiarati regolarmente eseguiti.

2. Per i lavori di cui al comma precedente, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo debbono essere emessi secondo le modalità ed i termini fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

3. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o per i quali, per la loro natura, non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente.

4. È ammessa la parziale certificazione di regolare esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

5. Non può effettuare la certificazione di regolare esecuzione chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.

Art. 10.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11.

1. I competenti uffici centrali dell'Ispettorato centrale repressione frodi disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

2. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potranno disporre il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.

3. Gli uffici periferici vi provvederanno, invece, con i fondi accreditati mediante aperture di credito.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito, si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *Il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 12

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti ai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— Il R.D. n. 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

— Il R.D. n. 350/1895 approva il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaborazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

— Il D.P.R. n. 552/1992 approva il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

— Il D.P.R. n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.L. n. 282/1986 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. L'art. 10 è così formulato:

«Art. 10. — 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livelo interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella *A*, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti *A*, *B* e *C* dell'allegata tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare di veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000».

Note all'art. 1·

— Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 è rispettivamente il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali)*. — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del pogetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto:

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive l'art. 16, così come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 16 *(Funzioni di direzione dei dirigenti generali)*. — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i princìpi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

— Si trascrive l'art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993 così come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 17 *(Funzioni di direzione del dirigente)*. — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

Note all'art. 9

— La legge n. 741/1981 reca: «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche». Si trascrive il testo dell'art. 5:

«Art. 5 *(Termini e modalità dei collaudi)*. — La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera».

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Note all'art. 11:

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda in nota alle premesse. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt 22 giugno 1944, n. 154, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazinoe e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare al 31 dicembre, *n.d.r.*]».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati

I rendiconti vengono corredati.

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — *Quando i rendiconti non siano presentati nei termini* stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 sopraripportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

94G0421

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1994.

Proroga del termine fissato con ordinanza n. 2375/FPC del 4 marzo 1994, per consentire il completamento degli interventi disposti con ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, relativi alla messa in sicurezza dei rifiuti tossico-nocivi rinvenuti in alcune discariche abusive nella regione Liguria. (Ordinanza n. 2382/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 1992, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il pericolo derivante dal rinvenimento in alcuni comuni della regione Liguria di rilevanti quantità di rifiuti tossico-nocivi in discariche abusive;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, relativa alla nomina del presidente della regione Liguria, per la durata di sei mesi, a commissario delegato all'effettuazione degli interventi straordinari ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, diretti alla messa in sicurezza dei suddetti rifiuti;

Vista l'ordinanza n. 2324/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto di Savona è stato nominato, a seguito della cessazione dell'incarico del Presidente della regione Liguria, commissario delegato per il completamento degli interventi disposti con la citata ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992 ed è stata fissata la durata di otto mesi per l'effettuazione delle operazioni stesse;

Vista l'ordinanza n. 2375/FPC del 4 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, con la quale il termine di otto mesi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2324/FPC appena citata è stato prorogato di sessanta giorni a far data dal 25 febbraio 1994;

Visto il telex n. 809/20.2.GAB. in data 16 aprile 1994 con il quale il commissario delegato, nel comunicare che i lavori nel sito di Borghetto S. Spirito hanno subito rallentamenti a causa del rinvenimento di materiale esplosivo interrato nei fusti da porre in sicurezza, chiede un'ulteriore proroga di sessanta giorni onde consentire l'ultimazione degli interventi in questione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta, motivata da eventi sopravvenuti ed imprevedibili, al fine di garantire, con l'ultimazione degli interventi stessi, la sicurezza ambientale, evitando riflessi dannosi alla salute pubblica;

Vista la nota n. 7523/ARS/M/DI/R datata 9 maggio 1994 con la quale il Ministro dell'ambiente formalizza l'intesa per l'emissione del presente provvedimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2375/FPC del 4 marzo 1994, per il completamento, da parte del prefetto di Savona, degli interventi disposti con l'ordinanza n. 2284/FPC in data 11 giugno 1992, è prorogato di sessanta giorni a far data dal 25 aprile 1994.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3900

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata del territorio di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio - sezione staccata di Agrigento, n. 715 del 20 aprile 1994, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata del territorio di Agrigento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali situati nel Palazzo demaniale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 23 APRILE 1994

Regione Sicilia:

sezione staccata del territorio di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A3875

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 aprile 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato avv. Antonino Murmura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO *AD INTERIM*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale il sen. Antonino Murmura è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno avv. Antonino Murmura viene delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata:

la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale della Polizia di Stato, con eccezione di quelle relative al personale con qualifica dirigenziale;

la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato sulle domande degli enti ecclesiastici volte ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica o l'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati o donazioni ovvero all'acquisito di immobili;

la trattazione degli affari relativi all'acquisizione della cittadinanza italiana, degli affari relativi alle persone giuridiche di diritto privato di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile nonché la firma dei provvedimenti concernenti le suddette materie, con esclusione di quelli di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Al Sottosegretario di Stato avv. Antonino Murmura viene inoltre delegata la trattazione degli affari sottoindicati riferiti al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

nomine in prova;

provvedimenti di mobilità;

comandi e collocamenti fuori ruolo;

sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;

provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;

provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);

sospensioni dalla qualifica;

riammissioni in servizio;

riabilitazioni.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che, con disposizioni generali o di volta in volta, il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 21 aprile 1994

Il Ministro ad interim: CIAMPI

94A3867

DECRETO 21 aprile 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Costantino Dell'Osso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO *AD INTERIM*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale il sen. Costantino Dell'Osso è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno dott. Costantino Dell'Osso viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile, nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata la trattazione degli affari sottoindicati riferiti al personale dei segretari comunali e provinciali di qualifica non dirigenziale:

nomine in prova;

provvedimenti di mobilità;

comandi e collocamenti fuori ruolo;

sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;

provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;

provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);

sospensioni dalla qualifica;

riammissioni in servizio;

riabilitazioni.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alle proposte di scioglimento o sospensione dei consigli comunali.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che, con disposizioni generali o di volta in volta, il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 21 aprile 1994

Il Ministro ad interim: CIAMPI

94A3868

DECRETO 21 aprile 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Saverio D'Aquino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO *AD INTERIM*

Visto il decreto del Presidente della Rèpubblica in data 6 maggio 1993 con il quale l'on. Saverio D'Aquino è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno dott. Saverio D'Aquino viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, della Direzione generale dei servizi civili, dell'Ufficio centrale delle zone di confine e delle minoranze etniche e dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata la trattazione degli affari sottoindicati riferiti al personale dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non dirigenziale:

nomine in prova;

provvedimenti di mobilità;

comandi e collocamenti fuori ruolo;

sospensioni cautelari facoltative ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957;

provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dall'ufficio;

provvedimenti espulsivi (decadenza dall'impiego, espulsione *ex lege* n. 16/1992, ecc.);

sospensioni dalla qualifica;

riammissioni in servizio;

riabilitazioni.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alla gestione del fondo UNRRA.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che, con disposizioni generali o di volta in volta, il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 21 aprile 1994

Il Ministro ad interim: CIAMPI

94A3869

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Vista la delibera del 24 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 (*ex* 13) e 18 (*ex* 17), nonché l'inserimento degli articoli 13 e 19 nello statuto stesso;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 (*ex* 13) e 18 (*ex* 17), nonché la modifica concernente l'inserimento degli articoli 13 e 19 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

(Comma 1). La Fondazione persegue la promozione della ricerca scientifica e delle attività culturali, con particolare riferimento al restauro dei monumenti e delle opere d'arte, nonché di attività volte alla formazione giovanile ed alla tutela delle categorie sociali più deboli attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

(Comma 2). L'ambito di operatività della Fondazione è riferito, prevalentemente, al territorio della provincia di Modena.

(*Omissis*).

Art. 4.

(Comma 1). La Fondazione ha piena capacità sia di diritto pubblico sia di diritto privato.

(Comma 2). Può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali e immobiliari necessarie per il conseguimento dei propri fini.

(Comma 3). Essa amministra le partecipazioni acquisite nella predetta Carimonte Banca S.p.a. e nella Carimonte Holding S.p.a., di cui all'art. 1.

(*Omissis*).

Art. 5

(*Omissis*).

(Comma 5). Una quota non inferiore ad 1/15 dei propri proventi, calcolata ai sensi e con modalità stabilite dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, viene destinata alla costituzione dei fondi speciali ivi previsti a disposizione dei centri di servizio per il volontariato.

(Comma 6). I proventi straordinari non destinati alla riserva di cui al precedente quarto comma ovvero a finalità gestionali possono essere utilizzati per la realizzazione di strutture stabili attinenti alle finalità istituzionali di cui al comma primo dell'art. 3.

(Comma 7). La Fondazione non può contrarre debiti o ricevere garanzie dalle società in cui detiene partecipazioni in misura superiore a un decimo del proprio patrimonio

(Comma 8). L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute e prestate non può superare un quinto del patrimonio.

(Comma 9). L'acquisto e la cessione da parte della Fondazione di azioni della Carimonte Holding S.p.a. e della Carimonte Banca S.p.a. di cui all'art. 1, debbono avvenire in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da un vice presidente e da otto consiglieri.

(Comma 2). I consiglieri vengono nominati come segue:

a) due dall'amministrazione comunale di Modena;

b) uno dall'amministrazione provinciale di Modena;

c) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

d) due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;

e) due dall'Università di Modena, di cui uno scelto fra i professori ordinari delle facoltà scientifiche e uno scelto fra i professori ordinari delle facoltà umanistiche;

f) uno, congiuntamente, all'Ordine degli ingegneri e dall'Ordine degli architetti della provincia di Modena, da scegliersi fra i professionisti esperti in restauro urbanistico, architettonico e monumentale;

g) uno dal centro di servizio per il volontariato, di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, avente sede in Modena.

(*Omissis*).

(Comma 5). Ai componenti il consiglio di amministrazione, che debbono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività riferite ai fini perseguiti dalla Fondazione, si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dal regolamento del Ministro del tesoro di cui all'art. 25 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; nell'eventualità che un consigliere già nominato o eletto non abbia detti requisiti, lo stesso è dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

(Comma 1). I componenti il consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(*Omissis*).

Art. 10.

(*Omissis*).

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione potrà fissare modalità diverse di convocazione in deroga a quanto sopra stabilito.

(Comma 4). Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in carica del consiglio.

(*Omissis*).

Art. 11.

Presidente

(Comma 1) Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso.

(Comma 2). Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

(*Omissis*).

Art. 12.

Collegio sindacale

(*Omissis*).

(Comma 2). Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Modena e due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

(*Omissis*).

(Comma 7). Ai membri del collegio sindacale si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dal regolamento del Ministro del tesoro di cui all'art. 25 del testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia; nell'eventualità che un sindaco già nominato o eletto non abbia detti requisiti, lo stesso è dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione

(Comma 8). Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

(*Omissis*).

Art. 13.

Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 14 (ex 13).

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Il consiglio di amministrazione determina la misura dell'indennità di carica spettante ai membri del collegio sindacale con riferimento alla tariffa fissata dall'Ordine dei dottori commercialisti nonché, sentito il collegio sindacale medesimo, la misura dell'indennità di carica spettante al presidente, al vice presidente e agli altri consiglieri.

Disposizioni transitorie

Art. 18 (ex art. 17).

Fino alla costituzione del Centro di servizio per il volontariato, con sede in Modena, il consigliere di cui alla lettera *g)* dell'art. 7 è nominato dal prefetto di Modena fra le persone più rappresentative operanti in associazioni di volontariato.

Art. 19.

Qualora il presidente e il vice presidente di nomina governativa venissero a cessare prima dello scadere della carica essi verranno sostituiti con due consiglieri nominati secondo quanto stabilito dalle lettere *f)* e *g)* dell'art. 7.

Le nomine di cui alla lettera *e)* dell'art. 7 sostitutive di consiglieri di nomina di competenza dell'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, avranno effetto in occasione della prima e dell'ultima scadenza o cessazione della carica dei consiglieri di nomina di competenza dell'Associazione fra le Casse di risparmio italiane. Fermo il resto.

94A3852

DECRETO 19 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Parma, ora Fondazione Monte di Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Parma, ora Fondazione Monte di Parma, con sede in Parma;

Viste le delibere del 2 marzo 1994 e del 26 marzo 1994 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 6, 9, 11, 13 e 18 nonché l'abrogazione del terzo comma dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 6, 9, 11, 13 e 18 nonché la modifica concernente l'abrogazione del terzo comma dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Parma, ora Fondazione Monte di Parma, con sede in Parma, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

(Comma 1). La «Fondazione Monte di Parma» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.

(*Omissis*).

Art. 2.

(Comma 1). Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Banca del Monte di Parma, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, anche conformemente a quanto previsto dalla legge n. 266/1991. In particolare, con specifico riguardo ai settori delle lettere, dell'arte, del teatro, della musica e della cultura in genere, essa si prefigge di sostenere e di favorire la diffusione di una positiva immagine di Parma e del suo territorio.

(Comma 2). La fondazione può compiere le operazioni finanziarie, commerciali immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi, anche al fine di valorizzare la propria presenza ed il proprio prestigio in campo nazionale ed internazionale; in particolare essa amministra la partecipazione di controllo della Banca Monte Parma S.p.a.

Art. 6.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri.

(Comma 2). I cinque consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione provinciale di Parma;

due dall'amministrazione comunale di Parma;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma.

(Comma 3). Essi nominano il presidente ed il vice presidente, scegliendo il primo tra persone esterne al consiglio.

(Comma 4). Se il vice presidente viene nominato tra i consiglieri l'ente che lo aveva nominato provvede alla nomina di un altro consigliere.

(Comma 5). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio; durano in carica quattro anni e possono essere confermati una volta sola.

(Comma 6). Ai componenti il consiglio scaduti si applica, nelle more della sostituzione, la normativa di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Comma 7). Essi devono godere dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 8). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo statuto ... (*omissis*).

(*Omissis*).

(Comma 10). Per i membri del consiglio di amministrazione si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora legittimamente stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Comma 11). La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 9.

(*Omissis*).

(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(*omissis*);

la determinazione della misura del compenso annuo per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale,

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

(omissis).

Art 11.

(Omissis).

(Comma 6). Per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora legittimamente stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 13

(Omissis)

(Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata, per gli amministratori, dal consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale; per i sindaci dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali

(Omissis).

Art. 18.

(Comma unico). Il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina del presidente e del vice presidente via via che cesseranno dalla carica quelli nominati dal Ministero del tesoro in base alla precedente normativa.

94A3854

DECRETO 19 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna;

Vista la delibera del 25 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 e 16 (Disposizioni transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 e 16 (Disposizioni transitorie) dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

(Comma 1). La Fondazione persegue le finalità di solidarietà sociale che diedero origine al Monte di Pietà di Bologna e al Monte di Pietà di Ravenna. Inoltre, la Fondazione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e culturale e al sostegno della ricerca scientifica attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente e anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

(Comma 2). L'ambito di operatività della Fondazione è riferito di norma, al territorio delle province di Bologna e Ravenna.

Art. 5.

(Omissis).

(Comma 6). La Fondazione non può contrarre debiti o ricevere garanzie dalle società in cui detiene partecipazioni in misura superiore ad un decimo del proprio patrimonio.

(Comma 7). L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute e prestate non può superare un quinto del patrimonio.

(Comma 8). L'acquisto e la cessione da parte della Carimonte Holding S.p.a. di cui all'art. 1, debbono avvenire in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

(Comma 9). Una quota non inferiore ad 1/15 dei propri proventi calcolata ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, viene destinata alla costituzione dei fondi speciali ivi previsti a disposizione dei centri di servizio per il volontariato.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

(Comma 2) Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vice presidente, i quali restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:

a) uno dall'amministrazione provinciale di Bologna;

b) due dall'amministrazione comunale di Bologna;

c) due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

d) uno dall'amministrazione comunale di Ravenna;

e) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;

f) uno dall'Università degli studi di Bologna;

g) uno dalla regione Emilia-Romagna.

(Omissis).

(Comma 6). Ai componenti il consiglio di amministrazione, da scegliersi fra le persone più rappresentative nelle attività scientifiche, professionali, artistiche, culturali, sociali e del volontariato della provincia di Bologna e Ravenna, si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dal regolamento del Ministro del tesoro di cui all'art. 25 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; nell'eventualità che un consigliere già nominato o eletto non abbia detti requisiti, lo stesso è dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione.

(Comma 7). Ai componenti l'organo amministrativo si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge nonché quelle sancite dall'autorità vigilante in applicazione di disposizioni di legge.

Art. 10.

(Omissis).

(Comma 4). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ad eccezione delle deliberazioni relative alla cessione totale o parziale della partecipazione nella società finanziaria di cui all'art. 1, alla modifica dello statuto e alla nomina del presidente e del vice presidente. Tali deliberazioni debbono riscuotere il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica del consiglio.

(Omissis).

Art. 11.

Presidente

(Omissis).

(Comma 7). In situazioni di assoluta improrogabile urgenza, il presidente può adottare i provvedimenti necessari in merito ai quali riferisce al consiglio di amministrazione nella prima seduta.

Art. 12.

Collegio sindacale

(Omissis).

(Comma 2) Ai suoi componenti si applicano le cause di incompatibilitàstabilite dalla legge nonché quelle sancite dall'autorità vigilante in applicazione di disposizioni di legge.

(Comma 3). Ad essi si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dal regolamento del Ministro del tesoro di cui all'art. 25 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; nell'eventualità che un sindaco già nominato o eletto non abbia detti requisiti lo stesso è dichiarato decaduto dal consiglio di amministrazione.

(Comma 4). Di essi, uno è nominato dal prefetto di Bologna, uno dall'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna ed uno dall'Ordine dei dottori commercialisti di Ravenna e debbono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.

(Comma 5). I sindaci restano in carica per tre anni e sono confermabili.

(Omissis).

(Comma 9). Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

(Comma 10). Svolge le funzioni di presidente del collegio il sindaco più anziano di carica o, in caso di nomina contemporanea, più anziano di età.

Art. 13.

Compensi e rimborsi spese

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.

(Comma 2). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione determina la misura dell'indennità di carica spettante ai membri del collegio sindacale con riferimento alla tariffa fissata dall'Ordine dei dottori commercialisti nonché, sentito il collegio sindacale medesimo, la misura dell'indennità di carica spettante al presidente, al vice presidente e agli altri consiglieri.

Disposizioni transitorie

Art. 16.

L'Università degli studi di Bologna e la regione Emilia-Romagna potranno esercitare il diritto di nominare i membri del consiglio di amministrazione nel momento in cui dovessero essere sostituiti gli attuali membri del consiglio di nomina del Ministro del tesoro

94A3853

DECRETO 24 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona;

Vista la delibera del 21 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, le modifiche degli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 e 18, nonché l'inserimento dell'art. 22 - Norma finale, e dell'art. 23 - Norma transitoria, nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 e 18, nonché la modifica concernente l'inserimento dell'art. 22 - Norma finale, e dell'art. 23 - Norma transitoria, nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 2.

(Comma 1). Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Tortona, la Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. Con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale la Fondazione persegue i propri fini anche attraverso interventi benefici di tutela ed assistenza delle categorie sociali più deboli, nella tutela e nel recupero del patrimonio artistico e nel settore della sanità con le iniziative di volta in volta ritenute più idonee ai sensi del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990.

TITOLO IV

SOCI

Art. 7.

(Comma 1). La qualità di socio effettivo si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di quaranta soci, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati in assemblea,

(*omissis*).

TITOLO V

ASSEMBLEA

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

(*omissis*);

la misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, nonché la eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico.

(Comma 2). L'assemblea, inoltre esprime il parere sulle modifiche statutarie

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

(*Omissis*).

(Comma 4). I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i rispettivi successori e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge.

(*Omissis*).

Art. 12.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio ed il collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita e nei casi d'urgenza, con telegramma, telex o telefax almeno un giorno prima.

(*Omissis*).

Art. 14.

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori;

(*omissis*).

Art. 15.

(Comma unico). I componenti il consiglio di amministrazione non possono ricoprire più di tre cariche in organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 17.

(*Omissis*).

(Comma 2). Essi sono eletti dall'assemblea dei soci ed almeno due devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(*Omissis*).

(Comma 7). Ciascun revisore non può assumere cariche di sindaco effettivo o di consigliere di amministrazione in più di tre società o enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

TITOLO IX

INDENNITÀ DI CARICA

Art. 18.

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). Ai componenti il collegio dei revisori spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci.

(Comma 3). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 4). Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata anche per riunioni di organi diversi.

(*Omissis*).

TITOLO XIII

NORMA FINALE

Art. 22.

(Comma unico). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

TITOLO XIV

NORMA TRANSITORIA

Art. 23.

(Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

94A3855

DECRETO 24 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Vista la delibera del 25 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 13, 15 e 18 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 19 e 20 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 7, 13, 15 e 18 nonché le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli 19 e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art 6

(Omissis).

(Comma 2). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Il consiglio di amministrazione

Art 7.

(Omissis).

(Comma 9). Fatta salva la norma di cui al precedente art 6, secondo comma, i componenti del consiglio di amministrazione possono assumere la carica di componente il consiglio ovvero di membro effettivo del collegio sindacale in non più di cinque società controllate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Il collegio sindacale

Art. 13

(Omissis).

(Comma 8). In materia di incompatibilità e decadenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, e all'art 8, commi 2 e 3, del presente statuto.

(Omissis).

(Comma 11). Fatta salva la norma di cui al precedente art. 6, secondo comma, i membri del collegio sindacale possono assumere la carica di componente il consiglio ovvero di sindaco effettivo in non più di cinque società controllate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Compensi e rimborsi spese

Art. 15

(Omissis).

(Comma 4). I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per la cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione fatta salva la norma di cui al precedente art. 6, secondo comma; peraltro, qualora l'insieme dei compensi abbia a superare il doppio del compenso più alto, l'eccedenza, nel limite del compenso previsto per la carica nella Fondazione, sarà riservata alla Fondazione stessa, ovvero tale importo potrà essere recuperato dalla stessa Fondazione nelle successive liquidazioni dei compensi maturati.

Nel calcolo del compenso globale non si tiene conto delle medaglie di presenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

(Comma unico). Il presidente e i vice presidenti nominati con decreto del Ministro del tesoro ed i sindaci nominati dalla Federazione fra le Casse di risparmio del Piemonte, permangono nelle cariche fino alla originaria scadenza dei rispettivi mandati, fatta salva la norma di cui al precedente art. 6, comma 2. Alla loro scadenza provvederà l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane per le nomine dei consiglieri o dei sindaci di competenza di cui agli articoli 7 e 13.

94A3856

DECRETO 24 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;

Vista la delibera del 28 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6, 9, 16 e 20 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 9, 16 e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia con sede in Venezia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 2). La Fondazione accantona alla riserva di cui al primo comma, lettera *d)*, del precedente art. 5, una quota pari almeno ai 5/10 dei proventi derivanti dalla gestione delle partecipazioni di cui alla lettera *a)* del medesimo art 5 La riserva, comunque, è investita esclusivamente in titoli *(omissis).*

(Omissis)

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 4) Il consiglio di amministrazione nomina, nell'ambito dei propri membri, il presidente e il vice presidente della Fondazione che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.

(Omissis).

Art. 16.

(Comma 1). Le cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art. 8 del presente statuto sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 2). Le cariche di cui al comma precedente sono viceversa cumulabili con quelle in organi di altre società ed altri enti partecipati dalla Fondazione, con un massimo di sei cariche complessive.

(Comma 3). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza ... *(omissis).*

(Comma 4). Nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, qualora l'interessato percepisca un compenso annuo e il cumulo dei compensi superi il doppio del compenso annuo più alto corrisposto per le predette cariche, ... *(omissis).*

(Comma 5). In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza ... *(omissis).*

Art. 20.

Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, in carica alla data dell'approvazione delle presenti modifiche, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, salva l'opzione relativa al principio di incompatibilità di cui all'art. 16, che deve venire esercitata, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 243265 del 26 novembre 1993, allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte al 1° giugno 1994.

(Comma 2). Nel caso di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione è allargato da dodici a sedici membri che possono diminuire fino a dodici via via che cesseranno dall'incarico i membri nominati al di fuori dei casi da *a)* a *g)* dell'art. 9 del presente statuto.

94A3870

DECRETO 24 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Viste le delibere del 28 febbraio 1994 e 30 marzo 1994 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 6, 11, 16, 17 e 22 dello statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 6, 11, 16, 17 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

(Omissis).

(3° comma). *Sede.* La Fondazione ha la sua sede legale in Ferrara e potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia ed all'estero, anche in forma associativa o consortile con altre istituzioni similari, per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 6.

(Omissis).

(4° comma). *Requisiti.* Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche debbono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità e non debbono trovarsi in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge in tema di requisiti di onorabilità.

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

(4° comma). *Prorogatio.* I componenti il consiglio proseguono nel loro mandato fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.

(5° comma). *Requisiti.* Il presidente, il vice presidente e i consiglieri debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge in tema di esperienza ed onorabilità e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(3° comma). Ai sindaci revisori si applica l'art. 2397 del codice civile e la normativa in tema di ineleggibilità e decadenza così come previsto dalla legge in tema di requisiti di onorabilità.

(Omissis).

(6° comma). *Durata in carica.* I sindaci revisori durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati. In ogni caso i sindaci revisori scaduti proseguono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.

(Omissis).

Art. 17.

(1° comma). Le cariche amministrative e di controllo nell'Ente Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria, nonché nelle società ed enti che eventualmente compongono con essa il gruppo creditizio.

(2° comma). *Cariche esterne alla Fondazione.* In ogni caso i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci revisori possono ricoprire cariche in organi di non più di tre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art 22.

NORME TRANSITORIE

(Omissis).

(3° comma). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della conferente Cassa di risparmio di Ferrara in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1, permangono ciascuna nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino alla entrata in carica dei successori, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.

(Omissis).

(Ultimo comma). L'incompatibilità prevista dall'art. 17, comma primo, assume efficacia a partire dal 1° giugno 1994. Nel caso in cui la società conferitaria abbia deliberato un progetto di concentrazione con un altro ente creditizio, l'incompatibilità diventerà operante allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte

94A3871

DECRETO 2 giugno 1994.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi secondo e terzo dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato

rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma quarto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1992 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative lire 33.453.394.811 a fronte di 37.663 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 992.789.405 a fronte di 16.488 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1992 nella seguente misura:

L. 888.230 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 60.213 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro
della previdenza sociale
MASTELLA

94A3872

DECRETO 8 giugno 1994.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 17 aprile 1991.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 348472/66-AU-237 del 5 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1991, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 17 aprile 1991, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visto il proprio decreto n. 348662/66-AU-237 del 7 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991, con cui è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 5 aprile 1991, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 17 al 27 aprile 1994, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alla filiali della Banca d'Italia dal 17 al 27 marzo 1994;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimasti in circolazione è pari all'importo originario dell'emissione non essendo pervenute richieste di rimborso anticipato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 5 aprile 1991, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 17 aprile 1991 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 4.500.000.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui certificati di credito di cui al precedente art. 1, valutati, per ciascuna delle scadenze semestrali dal 17 ottobre 1994 al 17 aprile 1997, in lire 281.238.750.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso, ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, gravante sull'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno stesso, e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A3873

DECRETO 9 giugno 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 giugno-14 luglio 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 maggio-14 giugno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del taso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 giugno-14 luglio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1994, è pari al 9,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1994, è pari al 9,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A3874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25 (Titolo XI - *Corso di diploma in informatica*). — La durata del corso di diploma universitario in informatica è di tre anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ogni unità didattica comprende sessanta ore di lezioni ed esercitazioni. Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico e un terzo anno di applicazione.

BIENNIO PROPEDEUTICO.

Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive venti unità didattiche, delle quali diciotto sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche. Ciascuno dei corsi di laboratorio è coordinato con un insegnamento dell'area dell'informatica. Le altre quattordici unità didattiche obbligatorie sono ripartite come segue: area dell'informatica (tabella *A*): otto unità; area della matematica (tabella *B*): sei unità. All'interno dell'area della matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale, e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta. Inoltre, una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico, ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della statistica matematica.

I restanti insegnamenti (due unità didattiche) sono scelti liberamente dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche comprendente insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati, e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

Gli insegnamenti del biennio propedeutico dell'area dell'informatica, i corsi di laboratorio, e gli insegnamenti relativi al calcolo differenziale ed integrale, nonché quelli relativi alla matematica discreta, possono essere comuni a quelli del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica.

TERZO ANNO DI APPLICAZIONE.

Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unità didattiche, alcuni dei quali possono essere comuni a quelli del triennio di applicazione del corso di laurea in informatica, in accordo a delibera delle strutture didattiche competenti. Quattro delle sei unità didattiche su menzionate sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area della informatica (tabella *A*). Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare, e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella *B*), o della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni. Tali corsi sono scelti liberamente dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione del diploma in informatica lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno quindici unità didattiche.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio di diploma e danno luogo ad un unico voto.

I nomi degli insegnamenti possono essere corredati di numeri romani progressivi o di sottotitoli che evidenzino il livello o il contenuto del relativo corso.

Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica, sono riconosciuti per il corso di diploma universitario in informatica, salvo delibera delle strutture didattiche per l'equivalenza del nome, se afferenti ai settori scientifico-disciplinari della informatica o della matematica. In particolare gli insegnamenti e gli esami del corso di laurea in informatica impartiti nell'Università «La Sapienza» di Roma in comune al corso di diploma in informatica sono validi per il corso di diploma senza necessità di delibera. Per gli altri insegnamenti ed esami del corso di laurea in informatica, o del precedente corso di laurea in scienze dell'informazione, o dei corsi di laurea o di diploma universitario in fisica, in matematica o in ingegneria, le strutture didattiche stabiliscono annualmente le modalità per l'eventuale riconoscimento per il corso di diploma in informatica. Il riconoscimento di esami sostenuti presso corsi di laurea o di diploma diversi da quelli su menzionati, avverrà caso per caso, su delibera delle strutture didattiche competenti.

Il senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990, stabilirà annualmente il numero di studenti che possono iscriversi al corso di diploma, nonché le modalità di ammissione, in relazione alle risorse disponibili per il corso stesso, ed alla possibilità del raggiungimento degli specifici obiettivi formativi del *curriculum*.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi scelto, per ventisei unità didattiche. L'esame di diploma consiste nella discussione di un progetto svolto sotto la guida di un relatore; tale progetto può essere svolto in un periodo di addestramento presso un'azienda o un ente esterno secondo modalità stabilite annualmente dalle strutture didattiche.

Norma transitoria. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le strutture didattiche competenti per il diploma universitario in informatica sono il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il consiglio di diploma in informatica, costituito dal consiglio di corso di laurea in informatica integrato dai professori degli insegnamenti del corso di diploma.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

algebra;
algebra computazionale;
analisi matematica;
equazioni differenziali;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo numerico;
geometria;
geometria combinatoria;
logica matematica;
matematica discreta;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
ricerca operativa.

TABELLA *C*

Area della fisica ed elettronica:

fisica;
fisica generale;
elettronica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il rettore: TECCE

94A3878

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1992.

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto che sono stati trasmessi al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1992 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del Comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 giugno 1994, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

94A3881

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica al seminario diocesano «Redemptoris Mater», in Macerata, ed autorizzazione allo stesso ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto al seminario diocesano «Redemptoris Mater», con sede in Macerata. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad acquistare un terreno dai signori Lucangeli, giusta promessa di vendita in data 26 aprile 1992. Detto terreno, sito in località Valle di Macerata (Macerata), è descritto nella perizia giurata 24/25 settembre 1992 del perito agrario Enzo Ortenzi e valutato L 270.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Macerata.

94A3886

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Co.Ge.Fi.R - Compagnia generale fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 3 maggio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Co.Ge.Fi.R - Compagnia generale fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A3889

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare «Colombo Aporti» di Cremona ad accettare una donazione

Con decreto n. 644.94 div. 1ª del 4 maggio 1994 del prefetto della provincia di Cremona il direttore didattico pro-tempore del 3° circolo di Cremona è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Philips 30 DV1-1469 del valore di L. 651.000, due monitor P.C. DSD 901496 del valore di L. 200.000, una memoria centrale N.C.R. del valore di L. 300.000, una tastiera N.C.R. del valore di L. 150.000 disposta dal comitato dei genitori e dal Credito commerciale.

94A3888

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione tra produttori ortofrutticoli «Con.Co.O.Sa.», in Angri

Con decreto ministeriale 20 aprile 1994, n. 90565, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale adottato dall'associazione «Co.Co.O.Sa.» di Angri (Salerno), via Nazionale, II traversa Pontoni, 2/a.

In base al nuovo statuto l'associazione «Con.Co.O.Sa.», con sede in Angri (Salerno), è autorizzata ad operare nel comparto delle produzioni ortofrutticole e nel territorio delle province di Salerno, Napoli, Caserta e Foggia, ferma restando l'iscrizione al n. 69 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli tenuto da questo Ministero.

94A3887

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icot, con sede in Forlì, e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro e Ravenna, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 aprile 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.T.E. - Società impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna e unità di Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Latina, Roma e Teramo, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 aprile 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 4 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unità di Serra Riccò (Genova), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 4 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unità di Pisa, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 maggio 1992.

Contributo addizionale: no - Liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12590/2 del 17 dicembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valdarnese mobili, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e unità di Loro Ciuffenna (Arezzo), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1994 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.E.C. - Società esercizio cantieri, con sede in Roma, ufficio di Roma e unità di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 marzo 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 22 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° marzo 1994,

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Labor, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e unità di Foiano della Chiana (Arezzo), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 gennaio 1994.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nova Rico, con sede in Impruneta (Firenze) e unità di Impruneta (Firenze), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 14 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M O. acquisito in data 29 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1993, n. 13546/5;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. PMZ Variac, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e unità di Taverne di Corciano (Perugia), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 17 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza dall'11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Smacef, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza dal 7 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Monteshell, con sede in Milano e unità di Bari filiale, Calenzano filiale (Firenze), Milano filiale, Milano sede, Padova filiale, Roma filiale e Volpiano filiale (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Avezzano (L'Aquila), Corsico (Milano), Germagnano (Torino), Mantova, sede amministrativa di San Mauro Torinese (Torino), Tolmezzo (Udine) e Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 marzo 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Bari - strutture periferiche, Caltanissetta, Chioggia (Venezia), Manfredonia (Foggia), Martina Franca (Taranto), Milano strutture periferiche, Palermo filiale via R. Settimo e strutture periferiche, Pescara, Portogruaro (Venezia), Roma strutture periferiche, S. Severo (Foggia), sede Milano e Trani (Bari), per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.

94A3842

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'associazione «Istituto di studi e ricerche» (ISER), in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 18 aprile 1994 col n. 1980, l'associazione «Istituto di studi e ricerche» (ISER), con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare dall'ing. Lorenzo Revojera la donazione costituita dalle seguenti porzioni dello stabile sito in Milano, via Morozzo della Rocca n. 3:

A) Appartamento censito nel Nuovo catasto edilizio urbano alla partita 508361, foglio 384, mappale 145, sub 1.

B) Appartamento censito nel Nuovo catasto edilizio urbano predetto col mappale 145, sub 8.

C) Appartamento censito nel Nuovo catasto edilizio urbano col mappale 145, sub 12.

D) Quota di 61,25 centesimi delle unità immobiliari nel piano interrato censite nel Nuovo catasto edilizio urbano alla partita 508362, foglio 384, mappale 145, sub 15.

Quote di comproprietà delle parti comuni e precisamente: 45/1000 per l'unità di cui alla lettera *A)*; 157,5/1000 per l'unità di cui alla lettera *B)*, 69,5/1000 per l'unità di cui alla lettera *C)*; e 100/1000 per l'unità di cui alla lettera *D)*, per un valore complessivo di L. 3.114.000.000.

94A3892

REGIONE SICILIA

Autorizzazione all'utilizzo, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale «Cavagrande» in bottiglie di vetro e in PET.

Con D.A. n. 10893 dell'11 maggio 1994 l'assessore alla sanità ha autorizzato la società Etna Cavagrande S.p.a., con sede in Riposto, corso Italia, 206, all'utilizzo, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale «Cavagrande» nei tipi «naturale» ed «addizionata con anidride carbonica» in bottiglie di vetro dalla capacità di 1 litro ed in bottiglie PET da 0,5 e 1,5 litri, nello stabilimento della ditta sito nel territorio del comune di Milo, contrada Sciara Croce.

94A3897

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 marzo 1994, n. 311, concernente: «Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonara a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione *sonara* ...», si legga: «Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione *sonora* ...».

Nella medesima pagina, al quinto capoverso delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente: "Disciplina del sistema radiotelevisivo e privato";», si legga: «Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente: "Disciplina del sistema radiotelevisivo *pubblico* e privato";».

Sempre nel medesimo decreto, alla seconda colonna della pag. 15, nella tabella dell'art. 17, sotto la colonna: «Canali», dopo la lettera: «H», dove e scritto: «*M1*», si legga: «*H1*».

94A3898

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R.L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189